

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016

96/2016/S/EEL

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- la legge 27 ottobre, 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012 – 2015);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 331/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 331/2012/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 173/2014/S/eel).

FATTO

1. Nell’ambito della determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione, per l’anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell’energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall’art. 8, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l’Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Ussita (di seguito anche: Comune), procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto del citato art. 8. In particolare, al Comune è stata contestata l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 100% prevista per l’installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55 kW.
3. In data 4 giugno 2014 il Sindaco del Comune ha depositato una nota (acquisita con prot. Autorità 15587).
4. Con nota 25 marzo 2015 (prot. Autorità n. 9974), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Con nota 17 settembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 26897), il Comune di Ussita ha comunicato i dati di fatturato relativi all’anno 2013.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L’art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall’art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.
7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l’Autorità ha adottato “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”. Ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A alla citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l’obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a

determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici), secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:

- *inferiore o uguale a 55 kW*, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
- *superiore a 55 kW*, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).

Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
- ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).

8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte del Comune, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b), dell' Allegato A alla deliberazione 292/06, pari al 100% dei punti di prelievo con potenza disponibile *superiore* a 55kW. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento - oltre il 50% della percentuale di misuratori da installare entro il 31 dicembre 2008 - pari al 50%. Pertanto, presso i predetti punti di prelievo non risultava installato alcun misuratore elettronico alla data del 31 dicembre 2008.
9. Si dà atto che la violazione è poi cessata nel 2009, successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 8 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, secondo quanto attestato dal Sindaco dello stesso Comune nella citata nota del 4 giugno 2014 (prot. Autorità 15587).

Argomentazioni del Comune di Ussita

10. Con la predetta nota (acquisita con prot. Autorità 15587 del 4 giugno 2014), il Comune ha addotto diverse circostanze a giustificazione della propria condotta, quali l'essere un'Amministrazione di ridotte dimensioni che gestisce direttamente il servizio elettrico e l'aver dovuto ricorrere a lunghe procedure ad evidenza pubblica,

previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, per l'acquisto dei misuratori in parola.

11. Il Comune ha comunicato, inoltre, di aver provveduto ad installare nove misuratori, per punti di prelievo con potenza *superiore* a 55 kW, nell'aprile del 2009 e dunque appena quattro mesi dopo la citata scadenza.
12. Infine l'ente locale ha evidenziato che otto di tali misuratori riguardavano utenze intestate al Comune stesso. Pertanto gli effetti di eventuali erronee misurazioni dei consumi di energia elettrica che si fossero eventualmente manifestate nel suddetto arco temporale successivo al 31 dicembre 2008, avrebbero interessato, in modo prevalente, il solo Comune.
13. Sulla base delle citate argomentazioni, il Comune ha chiesto all'Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Valutazione delle argomentazioni del Comune di Ussita.

14. Le argomentazioni svolte dal Comune non sono idonee a costituire causa di esclusione della responsabilità per l'inadempimento del menzionato l'obbligo di installazione dei misuratori elettronici.
15. La deliberazione 292/06 è stata pubblicata, sul sito internet dell'Autorità, in data 20 dicembre 2006 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 18 gennaio 2007. L'art. 8, comma 1 dell'Allegato A alla sopra menzionata deliberazione 292/06 dettava un programma temporale per l'installazione dei misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione che prevedeva, per quanto di maggior interesse, il raggiungimento, al 31 dicembre 2008, della soglia del 100% dei misuratori installati rispetto ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55kW.
16. Il Comune disponeva, dunque, di un lasso di tempo per provvedere alla sostituzione dei misuratori in parola, che può considerarsi comunque congruo, anche in relazione ai più lunghi tempi necessari ad una amministrazione che ricorra a procedure ad evidenza pubblica per detta sostituzione.
17. Pertanto, il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica per la sostituzione dei misuratori e la tempistica legata al suo svolgimento non costituiscono cause di giustificazione, essendo riconducibili a problemi organizzativi imputabili all' esercente stesso e ben potendo detti adempimenti essere programmati secondo modalità compatibili con il rispetto delle scadenze previste dalla regolazione dell'Autorità.
18. Analogamente, non può essere condivisa la considerazione legata alle "piccole dimensioni" del Comune, dal momento che l'ente locale - stante anche il numero esiguo (nove) di misuratori da installare - avrebbe dovuto organizzarsi per tempo al fine di adempiere correttamente al citato obbligo di installazione dei misuratori.
19. Gli elementi acquisiti finora evidenziano, quindi, la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
21. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.
- Sotto il profilo della *gravità della violazione*, rileva altresì che presso i punti di prelievo con potenza disponibile *superiore* a 55kW, non risultava installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2008. Sotto il presente profilo rileva, tuttavia, positivamente che l'infrazione sia cessata nell'aprile 2009 ed abbia quindi avuto una modesta estensione temporale.
22. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
23. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che il Comune è stato sanzionato, con deliberazione 331/2012/S/gas, per violazione di obblighi informativi rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione del gas per l'anno 2009.
24. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante è pari, nell'anno 2013, a circa euro € 5.513.000

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Ussita, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011;
2. di irrogare, al Comune di Ussita, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.500 (tremilacinquecento);
3. di ordinare al Comune di Ussita di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente

provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare al Comune di Ussita di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Ussita, Piazza XI Febbraio, n. 5, 62039 Ussita (MC) e all'indirizzo di posta elettronica certificata ussita@pec.comune.ussita.mc.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni